

Sistri, sanzioni dietro l'angolo

Le semplificazioni informatiche? Ancora sulla carta

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Piena applicazione delle robuste sanzioni Sistri, in un rinnovato e stratificato contesto di norme da osservare, ma senza la prevista e radicale semplificazione degli obblighi cui adempiere. Questo, in base all'attuale quadro normativo, lo scenario nel quale dal 1° gennaio 2017 dovranno operare le imprese che, a titolo obbligatorio o volontario, utilizzano il sistema di tracciamento telematico dei rifiuti. Con lo spirare del 31 dicembre 2016, in mancanza di nuovi interventi legislativi, avrà infatti termine la sospensione (da ultimo) sancita dal dl 210/2015 dell'applicabilità delle sanzioni previste dal dlgs 152/2006 (Codice ambientale) per la violazione delle regole di tracciamento Sistri. E questo, di conseguenza, legittimando la sanzionabilità di tutte le condotte non allineate al novero di precetti costituito dal nuovo dm 78/2016 e relative istruzioni operative dettate dal gestore del sistema.

Il rinnovato quadro normativo. Dall'8 giugno 2016 le regole sul funzionamento del Sistri sono recate dal decreto del ministero dell'ambiente 30 marzo 2016 n. 78, provvedimento che sostituisce il dm 52/2011 inserendosi nel più sofisticato sistema normativo costituito in materia da:

- obblighi generali previsti dal dlgs 152/2006;
- disposizioni specifiche per taluni soggetti ex dm 24 aprile 2014 e legge 221/2015;
- deroghe al regime sanzionatorio in base al citato dl 210/2015.

Il dm 78/16 conferma il sofisticato impianto hardware di cui i soggetti Sistri devono munirsi per garantire il monitoraggio dei rifiuti e le procedure software da seguire previste dal decreto del 2011, promettendo tuttavia un radicale superamento dell'impianto informatico. E questo su un duplice piano: da un lato affidando a decreti non regolamentari del Minambiente semplificazioni burocratiche ed informatiche a favore dell'utenza; dall'altro impegnando il nuovo gestore a introdurre alcune ottimizzazioni.

Rientrano tra gli interventi del dicastero la sospensione dell'obbligo di installazione ed utilizzo delle «black box» (ed, eventualmente, di connesse «chiavi Usb») sui mezzi di trasporto rifiuti. Rientrano invece tra gli upgrade affidati al nuovo gestore (individuato lo scorso 4 agosto 2016 mediante procedura ad evidenza pubblica) il futuro passaggio dagli attuali dispositivi hardware a più efficaci strumenti di tracciabilità, compilazione off-line

Sistri 2017, il quadro delle prescrizioni e delle sanzioni

| | |
|--|---|
| Obbligati ad aderire | <ol style="list-style-type: none">1) Enti/imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi:<ul style="list-style-type: none">• con più di 10 dipendenti dei settori: demolizione/costruzione/scavo; industriale; artigianale; commerciale; di servizio; sanitario; agricoltura/pesca non conferenti a circuiti organizzati di raccolta; benessere (Ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.09.02) non aderenti a semplificazioni ex legge 221/2015;• indifferentemente da numero dipendenti, che effettuano stoccaggio rifiuti prodotti2) Trasportatori professionali di rifiuti speciali pericolosi, compresi vettori esteri che operano su territorio nazionale.3) Trasportatori di rifiuti pericolosi da loro prodotti iscritti ad Albo gestori in categoria 5, o 2-bis e già obbligati al Sistri quali produttori.4) Operatori del trasporto intermodale di rifiuti.5) Gestori di rifiuti pericolosi, urbani e speciali.6) Nuovi produttori di rifiuti pericolosi.7) Regione Campania: Comuni, imprese raccolta, trasporto, recupero/smaltimento rifiuti urbani, centri raccolta comunali/intercomunali |
| Tracciamento telematico rifiuti | <ol style="list-style-type: none">8) Principali obblighi:<ul style="list-style-type: none">• comunicazione al server Sistri quantità/qualità rifiuti;• conservazione file generati da sistema;• trasporto rifiuti con copia cartacea scheda Sistri;• monitoraggio satellitare mezzi di trasporto rifiuti;• videosorveglianza discariche e impianti incenerimento.9) Sanzioni relative a tracciamento rifiuti pericolosi (fatte salve quelle per omessa iscrizione al Sistri e pagamento relativo contributo):<ul style="list-style-type: none">• fino a 93 mila euro per violazioni relative a tenuta schede Sistri, fornitura informazioni, alterazione dispositivi; inadempimento di «ulteriori obblighi»;• fino a due anni di reclusione per falsità in certificati analisi e trasporto senza documentazione;• fermo o confisca mezzo di trasporto per ipotesi più gravi |

e trasmissione asincrona dati, maggiore interoperabilità del Sistri con i software di aziende, associazioni categoria e società di servizi. Tuttavia, dei previsti decreti ministeriali non regolamentari non vi è, alla data del 16 novembre 2016, evidenza. Così come non arriveranno plausibilmente e legittimamente prima del 1° gennaio 2017, data stabilita dal dl 101/2013 per il passaggio di consegne tra il vecchio ed il nuovo gestore del Sistri, le altre citate semplificazioni ex dm 78/2016.

La nuova «soft law» Sistri. Una già efficace novità è però dallo stesso dm 78/2016 stata introdotta in relazione alle istruzioni operative di ultimo livello che i soggetti interessati devono osservare per l'utilizzo del Sistri. Nel confermare la competenza del gestore del servizio a predisporre manuali e guide per l'utilizzo del Sistri, il dm 78/2016 prevede infatti che la relativa pubblicazione di tale documentazione sul portale www.sistri.it avvenga ora «previo visto di approvazione» del dicastero. A differenza delle pregresse istruzioni elaborate dal gestore sub dm 52/2011, dunque, manuali e guide adottati ex dm 78/2016 e forniti del «visto» del ministero dell'ambiente sono plausibilmente da ricondurre nel novero dei provvedimenti amministrativi, dunque nell'alveo degli atti

costituenti fonte di obblighi e dunque (ove inadempiti) di sanzioni.

In attuazione del decreto n. 78/2016, già lo scorso 7 giugno 2016 sono state adottate dal (l'oramai uscente) gestore le «Procedure di iscrizione e gestione fascicolo azienda» e il «Manuale operativo Sistri», pubblicati a seguito di approvazione e autorizzazione Minambiente «Dd prot. Rindc-2016-63».

Le deroghe in scadenza. Nelle more delle previste semplificazioni si avvicina la data dell'1/1/2017 a partire dalla quale, come accennato, saranno sanzionabili le violazioni delle regole sul tracciamento telematico dei rifiuti previsto dal citato quadro normativo.

E questo con la parallela scadenza dell'altra deroga introdotta dal dl 210/2015, coincidente con la riduzione del 50% delle (già applicabili) sanzioni amministrative pecuniarie per omessa iscrizione pagamento contributo Sistri «fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica».

Le conseguenze sull'obbligo di iscrizione. Sempre radicali semplificazioni a venire, allo stato dell'arte il rinnovato quadro normativo Sistri appare interessare il mondo

delle imprese almeno sotto due profili: la necessaria (ri)verifica delle condizioni che obbligano all'iscrizione; la ricognizione delle condotte sanzionabili. Sotto il primo profilo, pur confermando il novero dei soggetti obbligati ad aderire al Sistri, il dm 78/2016 e le prime citate «vidimate» istruzioni operative appaiono infatti introdurre alcune novità.

In primo luogo trova esplicita collocazione nell'articolo 4 del nuovo decreto ministeriale l'obbligo di iscrizione anche nella categoria «trasportatori» di coloro già iscritti/iscrivibili quali «produttori» iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano la movimentazione dei rifiuti generati previa iscrizione all'Albo gestori ambientali (categoria 2-bis). Ancora, trova collocazione nell'articolo 14 dello stesso dm 78/2016 la parificazione all'«intermediario» di rifiuti, dunque con relativo obbligo di iscrizione Sistri, del soggetto che «organizza il trasporto» transfrontaliero o intermodale dei rifiuti ma non ne costituisca il produttore/trasportatore/destinatario.

Le conseguenze sulle sanzioni. Dall'1/1/2017 oltre alla citata riesplorazione delle piene sanzioni per omessa iscrizione/pagamento contributi Sistri, saranno (salvo ulteriore proroga) applicabili per la prima volta le sanzioni previste dagli articoli 260-bis, commi da 3 a 9,

e 260-ter del dlgs 152/06 per la violazione delle regole di tracciamento operativo Sistri.

Costeranno, ove riferiti a rifiuti pericolosi: la sanzione amministrativa fino a 93 mila euro l'omessa, erronea o in tempestiva compilazione delle schede informatiche Sistri, la fornitura di informazioni incomplete o inesatte, l'alterazione dei dispositivi hardware; la reclusione fino a due anni, invece, la falsità in certificati di analisi rifiuti e il trasporto senza copia cartacea della scheda Sistri, o del certificato analitico dei rifiuti ove richiesto. Questo unitamente al fermo o alla confisca del mezzo di trasporto nelle più gravi ipotesi.

Ma, ancora, ex comma 5, art. 260-bis dlgs 152/06 (se riferibili a rifiuti pericolosi) delle stesse sanzioni fino a 93 mila euro risponderanno per ciascuna violazione «i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri)». Laddove, alla luce del rinnovato quadro normativo, la locuzione «ulteriori obblighi» appare richiamare anche le prescrizioni da rintracciare tra le pieghe dei nuovi atti di «soft law» ex dl 78, dunque nelle regole dettate da manuali e guide del gestore del sistema come «vidimati» dal Minambiente.